

Le semplificazioni per il raggiungimento degli obiettivi 2030

Revisione dei procedimenti autorizzativi, aree idonee e regole per amianto, cave e impianti dismessi per il fotovoltaico, alleggerimento dello spalma incentivi, nuove regole per le stazioni di ricarica, con le forniture che entrano in tutela, metanizzazione della Sardegna con le navi e i nuovi terminali che potranno entrare in tariffa, fast track per le grandi infrastrutture energetiche, regole autorizzative per gli accumuli finalmente chiarite. Parte così una nuova stagione di semplificazioni.

I PROVVEDIMENTI CHIAVE SUL SETTORE ENERGIA NEL DECRETO DI LUGLIO

Oltre ai provvedimenti relativi a contratti pubblici, edilizia e digitalizzazione, il DL Semplificazioni ha introdotto importanti disposizioni in tema di energia, focalizzandosi soprattutto sulla razionalizzazione delle procedure amministrative necessarie alla realizzazione degli impianti rinnovabili e, in generale, degli interventi connessi alla realizzazione degli obiettivi fissati nel PNIEC. Analizziamo le principali misure per categoria, così come concepite nel testo iniziale del decreto del 16 luglio.

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA

Congli articoli 12 e 13 del decreto vengono apportate modifiche alla disciplina del procedimento amministrativo e viene istituita una procedura di conferenza di servizi straordinaria.

Il primo provvedimento esplicita per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di misura e pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei processi amministrativi di maggiore impatto per la collettività, spesso viziati da un eccesso di inerzia in fase applicativa e in cui ricadono grandi opere rilevanti in tema energia. Le tempistiche rilevate dovranno essere confrontate coi termini massimi previsti dalle normative in vigore e viene garantita la piena efficacia della regola del silenzio-

assenso per la maggior parte degli adempimenti burocratici: scaduti i termini massimi previsti dalla legge, i cosiddetti "atti tardivi" risulteranno quindi privi di qualsiasi efficacia.

Il secondo provvedimento permette, fino al 31 dicembre 2021, alle amministrazioni coinvolte in una conferenza di servizi decisoria, di optare per la procedura semplificata, che fissa in 60 giorni il termine perentorio di presentazione dei giudizi da parte delle amministrazioni stesse. Dovesse essere convocata una successiva conferenza dei servizi, questa dovrà rispettare le medesime tempistiche e anche il procedimento di conferenza simultanea¹ è velocizzato in maniera coerente.

PROCEDURE DI VIA ESPECIFICHE PER I PROGETTI FUNZIONALI AL PNIEC

L'articolo 50 del decreto apporta una serie di modifiche alla disciplina in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), step procedimentale chiave per la maggior parte dei progetti nel mondo dell'energia e non solo, contenuta nel Codice ambientale. L'obiettivo del provvedimento è quello di efficientare le procedure, in particolare tramite una riduzione dei termini previgenti, ad esempio nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio del provvedimento unico ambientale.

Viene inoltre sancita l'identificazione delle tipologie di progetti e di opere funzionali all'attuazione del

¹ Modalità eccezionale di svolgimento della conferenza dei servizi per i procedimenti amministrativi complessi, in cui confluiscono molteplici sotto-procedimenti finalizzati alla produzione di specifici atti di assenso. Vi si può ricorrere: per consentire il confronto tra amministrazioni che la conferenza semplificata non ha permesso; nei casi in cui il grado di complessità della decisione da prendere è elevato.

PNIEC da sottoporre a una procedura dedicata di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale, nonché di aree non idonee alla loro realizzazione. Per lo svolgimento delle procedure di VIA di competenza statale legate a questa tipologia di progetti, viene istituita una commissione ad hoc, la Commissione Tecnica PNIEC, funzione del MinAmbiente.

INTERVENTI SU PROGETTI O IMPIANTI RINNOVABILI E SPALMA INCENTIVI

Con l'articolo 56 del decreto vengono presi provvedimenti per razionalizzare le procedure legate all'ottenimento delle autorizzazioni ad effettuare interventi su impianti rinnovabili e vengono riviste alcune limitazioni introdotte per determinate categorie di impianti col decreto Spalma incentivi ([n. 91/2014](#)).

Relativamente agli interventi da effettuare su impianti FER, viene stabilito che, nel caso di progetti di modifica di impianti rinnovabili afferenti a rifacimenti, riattivazioni, ripotenziamenti o integrali ricostruzioni, la VIA abbia come oggetto d'esame le sole implicazioni ambientali delle modifiche proposte al progetto rispetto alla configurazione esistente.

Viene stabilito inoltre che, tramite un decreto del MiSE, di concerto col MinAmbiente, vengano definite, per ogni fonte e tipologia di impianto, le modifiche di natura sostanziale da assoggettare ad autorizzazione unica (AU). Gli interventi non appartenenti a questa tipologia, anche se relativi a progetti autorizzati ma non ancora realizzati, sono assoggettati invece alla procedura abilitativa semplificata² (PAS).

Non vengono poi considerati sostanziali gli interventi da realizzare su progetti e impianti fotovoltaici e idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche delle apparecchiature, della volumetria delle strutture e dell'area ospitante gli impianti stessi, né delle opere connesse.

È stabilito che non debbano essere sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, e che quindi siano realizzabili a seguito del solo deposito

della dichiarazione di inizio lavori, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti già autorizzati che non prevedano incremento di area occupata dagli impianti o dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, e ricadano nelle seguenti quattro categorie:

1. impianti eolici: interventi di sostituzione del rotore che comportino un aumento massimo delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio pari al 15% rispetto al progetto o impianto esistente
2. impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che comportino un aumento massimo delle volumetrie di servizio massimo pari al 15% e una variazione dell'altezza massima da terra non superiore al 20% rispetto al progetto o impianto esistente
3. impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo ed interventi su edifici residenziali che non comportino variazioni o comportino una diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; interventi di installazione di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli siano collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, o i cui moduli siano installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione di eternit o amianto
4. impianti idroelettrici: interventi che, senza determinare incrementi della portata derivata, comportino un aumento massimo delle dimensioni dei componenti e della volumetria delle strutture pari al 15% rispetto al progetto o impianto esistente.

Questi interventi potranno essere effettuati anche su impianti incentivati. Se le soglie di incremento di potenza nominale dell'1% (intero impianto, singole macchine o sezioni di impianto) e del 5% (in caso di potenza fino a 20 kW) non sono rispettate in

² La procedura prevede che il richiedente (colui che gode della disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse), almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori, presenti all'amministrazione comunale una dichiarazione che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti vigenti, coadiuvata dagli opportuni elaborati e relazioni progettuali.

seguito alle modifiche apportate, l'eccedenza di potenza installata sarà considerata non incentivata, come previsto dal D.M. 23 giugno 2016.

Relativamente alle revisioni delle disposizioni legate allo Spalma incentivi, sempre tramite l'articolo 56 viene ripristinata la possibilità di partecipare a programmi di incentivazione successivi all'entrata in vigore del decreto per gli impianti che avevano deciso di continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo, senza "spalmare" appunto il premio sull'intera vita utile. Conseguenza di tale scelta, infatti, era l'impossibilità, per un periodo di dieci anni a partire dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, di accedere a nuovi strumenti di supporto pubblico per qualsiasi tipo di intervento realizzato sullo stesso sito.

Per questa tipologia di impianti, il GSE dovrà predisporre delle graduatorie separate e dovrà prevedere condizioni di assegnazione di capacità e premio particolari: gli impianti afferenti a queste graduatorie separate saranno infatti ammessi agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli impianti appartenenti alle graduatorie principali; e, qualora risultino assegnatari dell'incentivo, la tariffa ricevuta sarà decurtata di una percentuale aggiuntiva (5% in caso di iscrizione alle aste, 3% in caso di iscrizione ai registri) rispetto all'offerta di ribasso presentata dal produttore.

REALIZZAZIONE DI PUNTI E STAZIONI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

L'articolo 57 del decreto introduce nuove disposizioni per semplificare la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Secondo i nuovi provvedimenti, tali infrastrutture potranno essere realizzate (i) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, (ii) su strade private non aperte all'uso pubblico, (iii) su strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico, oppure (iv) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

I Comuni potranno consentire, in regime di autorizzazione o concessione, la realizzazione e la gestione di questo tipo di infrastrutture a soggetti sia pubblici che privati, eventualmente prevedendo una suddivisione in lotti degli spazi da adibire allo scopo. I comuni potranno inoltre prevedere la riduzione o l'esenzione dei canoni legati all'occupazione di suolo pubblico per i gestori, nel caso in cui venga certificata l'erogazione di energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. Viene infine demandata all'ARERA la definizione delle tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili nei vari casi, assicurandone un costo non superiore a quello previsto per i clienti domestici.

INFRASTRUTTURE DELLE RETI ENERGETICHE NAZIONALI

Obiettivo dell'articolo 60 del decreto è quello di avviare un percorso di semplificazione nella fase di permitting legata ad interventi di sviluppo e modernizzazione delle reti di trasmissione nazionale (RTN) elettrica e gas, prevedendo anche un rafforzamento in termini di risorse umane per gli enti coinvolti nella gestione di tali procedimenti.

È prevista un'accelerazione dell'iter autorizzativo per gli interventi o le opere rilevanti contenuti in piani di sviluppo non ancora approvati (come ad esempio il Tyrrhenian Link³), ma già individuati nel PNIEC.

Sempre per le opere già individuate dal PNIEC, o funzionali alla realizzazione dei suoi obiettivi, le procedure di dibattito pubblico sono snellite, secondo le modalità previste dal [Regolamento UE n.347/2013](#).

Per gli interventi generici di rifacimento o adeguamento tecnologico delle infrastrutture di trasmissione obsolete, che valorizzano asset esistenti evitando l'occupazione di suolo addizionale e minimizzando gli impatti sul territorio e l'ambiente, si stabilisce invece che l'autorizzazione a procedere possa essere concessa per il tramite della sola dichiarazione d'inizio attività nei seguenti due casi:

³ Collegamento in cavo sottomarino HVDC tra la penisola, la Sicilia e la Sardegna. Rappresenta al momento uno dei progetti più ambiziosi legati allo sviluppo della rete nazionale e dovrebbe essere realizzato (secondo le stime di Terna) entro il 2028. I costi stimati dell'opera oscillano al momento tra i 3,5 e i 4 miliardi di euro.

- linee aeree sullo stesso tracciato, o su un tracciato discosto per un massimo di 15 metri lineari, che non comportino un innalzamento delle linee aeree superiore al 20% rispetto all'altezza attuale
- linee in cavo interrato, sullo stesso tracciato, o su un tracciato che rimanga nei limiti del margine della strada impegnata o nei limiti dei 3 metri dal margine esterno della trincea di posa.

La disposizione prevede anche una razionalizzazione della procedura di redazione e approvazione dei Piani di sviluppo (PdS) di Terna, allineandosi alla pianificazione coordinata a livello europeo da ENTSO-E. A tale scopo viene definito un contenuto minimo del piano, che dovrà contenere non più tutti i progetti ma almeno quelli afferenti alla RTN, e viene ridotta la cadenza di redazione, che da annuale diventa biennale.

Infine, vengono disposte misure finalizzate alla realizzazione degli obiettivi PNIEC di rilancio produttivo e *phase-out* del carbone relativi alla Sardegna, per i cui cittadini e per le cui attività economiche va garantito un approvvigionamento energetico a costi sostenibili e in linea con quelli del resto del paese.

A tal proposito, il legislatore afferma di voler considerare parte della RTN gas l'insieme delle infrastrutture (esistenti e da realizzare) di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) necessarie a garantire la fornitura di gas naturale all'Isola a partire dai terminali di rigassificazione italiani regolati⁴. Per rendere effettiva questa misura viene stabilito che Snam attivi una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla RTN gas per il tramite di tali infrastrutture già entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, e che avvii immediatamente le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse.

Similmente a quanto accaduto per le RTN, con l'articolo 61 sono istituite delle misure per facilitare il rilascio di autorizzazioni relative al potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, il cui sviluppo è fondamentale per aumentare la *hosting capacity* e la flessibilità del sistema elettrico in ottica di raggiungimento degli obiettivi al 2030. A tal fine,

il legislatore prevede di istituire delle linee guida nazionali che delineeranno un iter autorizzativo unico e prevederanno dei *fast track* per interventi di limitato impatto ambientale.

ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E SISTEMI DI ACCUMULO

L'articolo 62 del decreto riporta uno dei provvedimenti più significativi in tema di nuove tecnologie. Questo dispone infatti misure legate all'iter autorizzativo dei sistemi di accumulo elettrochimico, oggetti ormai di interesse conclamato per il settore elettrico italiano, ma ancora difficili da gestire a livello regolatorio e burocratico. Vengono identificati quattro casi:

- nel caso in cui l'installazione non comporti estensione delle aree, né aumento degli ingombri in altezza all'interno di (i) aree in cui sono situati impianti industriali, anche non più operativi o in corso di dismissione, (ii) aree in cui sono situati impianti termoelettrici di potenza inferiore ai 300 MWt termici in servizio, (iii) aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, l'autorizzazione è concessa tramite PAS
- nel caso di installazioni all'interno di aree già occupate da impianti FER o termoelettrici di potenza maggiore o uguale a 300 MWt in servizio, o di installazioni *stand-alone* ubicate in aree non industriali, i progetti e le eventuali connessioni alla rete devono essere autorizzati mediante AU rilasciata dal MiSE
- nel caso di connessioni a unità di produzione FER attive al di sotto dei 300 MWt, invece, l'AU è rilasciata dalla Regione competente
- la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è invece attività libera e non richiede il rilascio di titoli abilitativi al di fuori degli atti di assenso legati alle normali leggi in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi. Per completare il processo sarà necessaria poi l'approvazione alla connessione da parte di Terna o del gestore del sistema di distribuzione elettrica di competenza.

⁴ Ovvero il terminale ligure di Panigaglia (di proprietà della Gnl Italia, controllata da Snam) e l'unità flottante OLT Offshore LNG in Toscana (controllata da Snam assieme a First Sentier Investors).

RILASCIO DI GARANZIE SU FINANZIAMENTI A FAVORE DI PROGETTI GREEN

La Legge di Bilancio 2020 contiene misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di progetti green, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione Europea, e per la cui attuazione è stato istituito un fondo di oltre 4 miliardi di euro per il quadriennio 2020-2023.

Lo sfruttamento di questo fondo si traduce nella fornitura di garanzie pubbliche (per il tramite di SACE) a sostegno di specifici programmi di investimento volti a realizzare progetti caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale e sociale.

A tal fine, le disposizioni all'articolo 64 del decreto Semplificazioni predispongono un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia pubblica sul finanziamento di progetti legati, in particolare, all'economia circolare e alla mobilità sostenibile, frazionando per l'anno 2020 una quota del fondo pari a 2,5 miliardi di euro.

LE MODIFICHE APPORTATE AL TESTO CON LA CONVERSIONE IN LEGGE

La conversione in legge del decreto, avvenuta il 10 settembre scorso ha sancito l'apporto di alcune variazioni rispetto al testo originale, modificato dopo il passaggio in Senato. Le strette tempistiche per la conversione hanno infatti lasciato poco spazio al dibattito parlamentare, e la gran parte degli emendamenti proposti dai vari stakeholder non ha trovato spazio nel testo convertito. Di seguito le modifiche più significative.

AREE IDONEE

Il testo definitivo del decreto riporta indicazioni aggiuntive per l'identificazione delle aree idonee alla realizzazione delle opere funzionali al raggiungimento degli obiettivi PNIEC.

A questo proposito viene sottolineata la predilezione per superfici di strutture edificate, "tra cui le piattaforme petrolifere in disuso" e rimarcata la volontà di proteggere il più possibile le aree agricole, già oggetto di dibattito per l'accesso agli incentivi del decreto FER1.

CONTROVERSIE LEGATE A PROGETTI INFRASTRUTTURALI

Con l'aggiunta dell'articolo 50-bis, viene istituito il rito abbreviato per la gestione delle controversie relative ai processi amministrativi legati all'autorizzazione di diversi tipi di infrastrutture lineari energetiche. Tra queste vi sono i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti, le reti di trasporto di fluidi termici, i gasdotti e gli oleodotti necessari alla coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.

ULTERIORI PRECISAZIONI PER GLI ACCUMULI ELETTOCHIMICI

Con modifiche agli articoli 56 e 62, viene integrato il testo originale del decreto, che dava indicazioni per l'iter di sistemi di storage elettrochimico da connettere a impianti rinnovabili che si intende però siano già esistenti. La norma modificata prevede che le batterie da esercitare "in combinato o meno" con impianti rinnovabili siano classificate come "opere connesse" a tali impianti e che possano essere approvate tramite:

- AU rilasciata dalla regione o dalle province delegate (dal MiSE per impianti di potenza termica installata superiore a 300 MWt), nel caso in cui gli impianti rinnovabili siano ancora da realizzare
- procedura di modifica, nel caso in cui gli impianti rinnovabili siano già stati realizzati e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente
- PAS, nel caso in cui gli impianti rinnovabili siano già stati realizzati e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporti l'occupazione di nuovi spazi.

FOTOVOLTAICO, AMIANTO, AREE AGRICOLE E INCENTIVI

Con una serie di aggiunte all'articolo 56, vengono effettuate importanti modifiche e precisazioni in materia di impianti fotovoltaici e accesso agli incentivi.

Il testo modificato rafforza il supporto al fotovoltaico installato in sostituzione dell'amianto, per cui devono essere garantite priorità nell'accesso ai sistemi incentivanti e agevolazioni premiali. Viene inoltre stabilito che non sarà necessario che l'area

in cui viene installato l'impianto coincida con quella precedentemente occupata dall'amianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o su altri edifici catastalmente confinanti e nella disponibilità dello stesso soggetto.

Viene poi finalmente regolarizzato l'accesso agli incentivi statali anche per gli impianti fotovoltaici realizzati su discariche chiuse e ripristinate o cave esaurite, anche se afferenti ad aree agricole. Un provvedimento rilevante, che potrebbe contribuire a incrementare la partecipazione di progetti fotovoltaici alle prossime sessioni delle aste del decreto FER1, che hanno visto finora una scarsità di progetti solari anche per le limitazioni eliminate da questo provvedimento.

In materia generale di incentivi è stabilito che, qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta (situazione di asta corta) rispetto a una determinata categoria di potenza, sarà possibile destinare la quota parte di incentivi non assegnati ad altre procedure per impianti di potenza diversa, per le quali sia invece riscontrato un eccesso di domanda (situazione di asta lunga).

Viene esteso a interventi di efficienza energetica e rinnovabili termiche quanto già previsto per le rinnovabili tradizionali: ovvero che il GSE non potrà più decretare la decadenza degli incentivi né recuperare quelli già versati, una volta trascorsi 18 mesi dal riconoscimento degli stessi.

STOCCAGGIO GEOLOGICO DI CO₂

L'aggiunta dell'articolo 60-bis, apporta specifici provvedimenti al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico della CO₂, collocate nella categoria di progetti cosiddetti *carbon sink*, semplificandone le relative procedure autorizzative.

A questo proposito, l'articolo stabilisce che eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio siano rilasciate, provvisoriamente, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici previste dallo stesso decreto Semplificazioni convertito. Per quanto riguarda

l'individuazione dei siti adatti alle prime sperimentazioni, viene espressa una predilezione per i giacimenti di idrocarburi esauriti situati in mare, per i quali il MiSE può subito autorizzare i titolari delle relative concessioni ad avviare progetti pilota. Programmi sperimentali che coinvolgeranno un ammontare complessivo di stoccaggio di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate non saranno sottoposti a valutazione ambientale.

UN PASSO AVANTI, MA ANCORA TANTO PUÒ ESSERE FATTO

Considerando il testo definitivamente convertito in legge, le modifiche legislative introdotte nel complesso dal DL Semplificazioni presentano dei miglioramenti rispetto alla situazione attuale. Gli sforzi di semplificazione fatti dal Governo lasciano tuttavia ancora insolite alcune criticità legate prevalentemente ai procedimenti autorizzativi per gli impianti FER, il cui sviluppo rappresenta uno dei fondamenti del processo di decarbonizzazione e di ripresa economica post-pandemia per il paese.

I provvedimenti riguardanti le semplificazioni autorizzative apportate in materia di grandi infrastrutture, in materia di sistemi di storage elettrochimico e di stazioni di ricarica, o di regolazione dell'accesso agli incentivi per i fotovoltaici situati su terreni non più utilizzabili per scopi agricoli come cave e discariche dismesse rappresentano un indubbio passo avanti.

Esiste però ulteriore spazio di miglioramento o dibattito su:

- la fissazione di termini perentori per la durata dei procedimenti autorizzativi relativi a nuovi progetti rinnovabili che includano tutti gli endoprocedimenti⁵, e la possibilità di valutare risarcimenti ai proponenti dei progetti per eventuali danni che potrebbero essere loro ingiustamente arrecati dalle amministrazioni procedenti, in seguito all'inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti
- un ammodernamento delle ormai datate "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (D.M 10 settembre 2010);

⁵ Frazioni di un procedimento concertativo che hanno come scopo la predisposizione di un provvedimento parziale necessario per il completamento dell'intero procedimento.

- una valutazione delle revisioni alle modalità di opposizione al Presidente del Consiglio da parte delle Soprintendenze dopo la conclusione della conferenza dei servizi
- ulteriori semplificazioni (bipasso) relative al processo di VIA per impianti esistenti su cui effettuare interventi di *revamping*, *repowering* o integrali ricostruzioni, allo scopo di valorizzare i siti già adibiti alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili e diminuendo la mole di lavoro per i dipartimenti amministrativi che seguono i processi.

Potrebbe poi essere opportuno riconsiderare la proposta di definizione a priori delle aree idonee e non idonee allo sviluppo delle opere legate alla realizzazione degli obiettivi PNIEC, tenendo presenti le difficoltà nel conciliare il punto di vista dei diversi enti locali con quelli delle amministrazioni centrali.

La valutazione, in alternativa, di aree a "priorità FER", ad esempio quelle in cui sono già presenti installazioni, potrebbe ad esempio risultare più congeniale ed efficace.

Pertanto, alla luce anche della recente pubblicazione del 2030 *Climate Target Plan*, che pone come obiettivo europeo al 2030 una riduzione delle emissioni di CO₂ del 55% (invece del precedente 40% sulla cui base è stato redatto il PNIEC), e alla contestuale approvazione del regolamento di esecuzione del *EU Renewable Energy Financing Mechanism* (che ha lo scopo di favorire la cooperazione su progetti in energia rinnovabile tra Stati membri⁶), è auspicabile che il legislatore provveda ad un ulteriore snellimento delle procedure autorizzative delle opere funzionali al raggiungimento dei target e necessarie a rendere competitivo il nostro paese nel contesto europeo.

⁶ Si veda articolo a pag. 5 di questa Newsletter "L'ambiziosa transizione verde dell'Europa e il ruolo del sistema finanziario"